



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

C.F. 84001810583 – P.IVA 02145321002

pm@comune.monteporzio-catone.rm.it

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

00040 – Via Roma, 15 – 06/9428336/43 – Fax 06/9449664

REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione consiliare n. 21

del 23 Aprile 2009

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali.

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Oggetto e applicazione.
- Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.
- Art. 4 - Vigilanza.

TITOLO II - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano.

SEZIONE I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale.

- Art. 5 - Comportamenti vietati.
- Art. 6 - Altre attività vietate.
- Art. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato.
- Art. 8 - Rifiuti.
- Art. 9 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art.10 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.
- Art.11 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.
- Art.12 – Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.
- Art.13 – Obblighi in caso di nevicate.
- Art.14 – Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale.

- Art.15 – Manutenzione delle facciate degli edifici.
- Art.16 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.
- Art.17 – Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.
- Art.18 – Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde.

- Art.19 – Divieti.
- Art.20 – Attività consentite in parchi pubblici.
- Art.21 – Disposizioni sul verde privato.

TITOLO III - Occupazione di aree e spazi pubblici.

SEZIONE I - Disposizioni generali.

- Art.22 - Disposizioni generali.

SEZIONE II - Disposizioni particolari per manifestazioni e attività varie.

- Art.23 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.
- Art.24 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.
- Art.25 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.
- Art.26 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

Art.27 - Occupazioni con elementi di arredo.

Art.28 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

SEZIONE III - Disposizioni particolari per attività commerciali o simili.

Art.29 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

Art.30 - Occupazioni per temporanea esposizione.

Art.31 - Occupazioni per esposizione di merci.

Art.32 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

Art.33 - Orario attività aperte al pubblico.

TITOLO IV - Tutela della quietà pubblica e privata.

Art.34 - Disposizioni generali.

Art.35 - Pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti.

Art.36 - Circoli privati.

Art.37 - Abitazioni private.

Art.38 - Strumenti musicali.

Art.39 - Dispositivi acustici antifurto.

Art.40 - Lavoro notturno.

Art.41 - Pubblicità fonica.

TITOLO V - Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art.42 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

Art.43 - Rapporti con i cani.

Art.44 - Mantenimento dei cani.

Art.45 - Rapporti con i gatti.

Art.46 - Animali randagi.

Art.47 - Protezione della fauna selvatica.

Art.48 - Esposizione di animali.

Art.49 - Spettacoli vietati.

Art.50 - Premi vincita.

Art.51 - Utilizzo di animali.

Art.52 - Vendita di animali.

Art.53 - Pratiche vietate.

Art.54 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

Art.55 - Animali liberi.

TITOLO VI - Norme finali.

Art.57 - Sanzioni.

Art.58 - Sanzioni accessorie.

Art.59 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Art.60 - Entrata in vigore.

Art.61 - Norme abrogate.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità.

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- quiete pubblica e privata;
- protezione e tutela degli animali;
- esercizi pubblici.

Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai Responsabili delle Aree individuati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai servizi stessi o al protocollo generale del Comune.

2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

- soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati indicati sopra, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente, oggetto della richiesta;
- deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare, se si tratta di area da utilizzare, l'estensione e la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali) del suolo.
- motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai Responsabili delle Aree di cui al primo comma.

Art. 4 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, nonché a quello di altri specifici servizi del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della giunta comunale.
2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 5 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, che non siano specificatamente destinate a tale scopo;
 - g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato;
 - h. collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - i. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - j. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - k. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - l. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;

- m. sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- p. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi, sparare mortaretti o altri simili apparecchi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti;

Art. 6 - Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è soggetto ad autorizzazione. Nel caso l'evento sia anche di natura imprevedibile, l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico va immediatamente comunicata ai competenti uffici comunali che provvederanno ad emettere regolare autorizzazione;
 - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, chiostrine, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento a terzi;
 - f. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;
 - g. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 7 – Nettezza del suolo e dell’abitato.

1. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d’acqua, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata.
5. L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 8 – Rifiuti.

1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurne al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.
3. L’utente deve inoltre assicurarsi che, successivamente all’introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.
4. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti negli appositi cassonetti, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria presenti presso l’isola ecologica comunale.
7. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività cimiteriale.
8. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

9. È vietato il conferimento di rifiuti da parte di persone non residenti o ditte non aventi la sede operativa nel territorio del comune di Monte Porzio Catone.

Art. 9 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 terzo comma.

Art.10 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nel mercato e chioschi, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Art.11 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art.12 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art.13 - Obblighi in caso di nevicate.

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

Art.14 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 terzo comma.

3. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.15 - Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o sono comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.

Art.16 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito nelle aree indicate nell'apposito regolamento.

2. La concessione di posteggi su area pubblica o di uso pubblico per occasioni varie di carattere non ricorrente è disciplinata con le modalità indicate nel comma precedente.

Art.17 – Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze è consentita in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni eventualmente emanate dall'Autorità.

Art.18 – Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. È vietata qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree comunali a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19 – Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:

- danneggiare la vegetazione;
- procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- calpestare le aiuole;

- calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita indicazione;
 - l'accesso a tutti i veicoli a motore ad eccezione di quelli adibiti alla manutenzione , e di soccorso. E' altresì consentito l'accesso alle carrozzine utilizzate da persone disabili anche se a motore.
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art.20 - Attività consentite in parchi pubblici.

1. nei parchi pubblici può essere concessa, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia in possesso dei prescritti requisiti e l'installazione non interessi le zone prative. Sono altresì consentite installazioni temporanee per scopi ludici o culturali preventivamente autorizzate.
2. In ogni caso, l'autorizzazione di cui sopra e la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al comma 1 è subordinata al parere del Responsabile del Servizio competente in materia di arredo urbano e verde pubblico.
3. l'autorizzazione può essere sospesa, anche temporaneamente, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti da parte dei soggetti esercenti le attività indicate al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art.21 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione ed al pagamento del relativo canone come previsto dallo specifico regolamento in materia.
2. Analogamente per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, rii, e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono a titolo oneroso, salvo le occupazioni occasionali (ad esempio per lo scarico di merci), la cui durata sia quella strettamente necessaria a liberare il suolo pubblico.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.23 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

1. Con deliberazione della giunta comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che comunque comportino occupazione di area o spazio pubblici o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione previa presentazione di istanza di cui all'art. 3.
2. Quanto sopra non riguarda:
 - le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e con eventuale utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o a scopo umanitario;
 - le manifestazioni di durata giornaliera di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

Art.24 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da apposito regolamento e può avvenire solo sulle aree a tal fine determinate.

Art.25 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per lo spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa, che deve essere coerente con la regolamentazione della circolazione e della sosta nella via.
2. La concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per gli scopi di cui al primo comma, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell'attività.
5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della concessione rilasciata.

Art. 26 – Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art.27 - Occupazioni con elementi di arredo.

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che l'intervento si armonizzi con il contesto urbano, preferibilmente interessando l'intera via, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art.28 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio e dal regolamento delle insegne.
2. Apposito regolamento disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
4. E' vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico, ad eccezione di quanto previsto dall'art.25 primo comma.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI

Art.29 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
2. Le disposizioni di cui al primo comma valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la collocazione di dehors.

Art.30 - Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque.
2. In tali esposizioni si può effettuare la vendita dei prodotti esposti solo previa autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico per manifestazioni che riguardino parchi o giardini pubblici, isole pedonali o aree di particolare interesse ambientale è subordinata al parere del Responsabile dell'Area competente in materia di arredo urbano e verde pubblico.

Art.31 - Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e devono essere opportunamente protetti dalla polvere e da altre possibili contaminazioni.

3. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art.32 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:

Le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal Responsabile del Servizio competente in materia di verde pubblico ed arredo urbano e devono essere sempre correttamente mantenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte. L'approvazione ha validità per un quinquennio e deve essere rinnovata.

Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.

E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.

E' vietato altresì:

- esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
- accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

3. Le aree pubbliche da destinare alle attività di cui al comma precedente sono individuate dalla giunta comunale, che ne determina anche le modalità di assegnazione.

Art.33 - Orario attività aperte al pubblico.

1. Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.34 - Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e rispettare il seguente orario di esercizio:
dal 01 maggio al 31 ottobre dalle 07.00 alle 13,00 – dalle 17.00 alle 21.00;
dal 01 novembre al 30 aprile dalle 07.00 alle 13.00 – dalle 16.00 alle 20.00.
2. Il Responsabile dell'Area competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della legge 26.10.1995 n. 447, e successivi provvedimenti attuativi, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art.35 – Pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 08. Trovano applicazione anche il terzo comma del successivo articolo 37 ed il secondo comma del successivo art. 38.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della legge 26.10.1995 n. 447, in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art.36 - Circoli privati.

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 35 primo e secondo comma.

Art. 37 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 21.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione o in prossimità degli stessi, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 09, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.

Art.38 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art.39 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

Art.40 - Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 8.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art.41 – Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Non è consentita in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.

2. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni delle leggi speciali in materia (art. 7 delle legge 24 aprile 1975 n. 130).
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.42 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
4. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.
5. E' vietato abbandonare animali domestici.

Art.43 - Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2. Fatte salve specifiche disposizioni di leggi o regolamenti, la detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio idoneo alle dimensioni ed alle caratteristiche del cane osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti costantemente legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
3. I cani attaccati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.
6. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
7. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art.44 - Mantenimento dei cani.

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata:
 - quando sono tenuti liberi in luogo privato, la recinzione deve essere realizzata in modo tale da impedire che l'animale possa fuggire o possa fuoriuscire anche parzialmente con il muso al fine di evitare possibili morsicature. Nel caso di cani appartenenti a razze pericolose o particolarmente aggressive, le recinzioni prospicienti le strade vanno realizzate in modo da impedire che i passanti possano introdurre le mani al di là delle stesse.
 - devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se mordaci, anche muniti di museruola. Il guinzaglio utilizzato per condurre i cani di media e grossa taglia, non deve essere di lunghezza superiore ai due metri;
2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito nel secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 43, e se in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
6. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

8. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

9. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria)

Art.45 - Rapporti con i gatti.

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art.46 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.

Art.47 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.

3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.

Art.48 - Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.

b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene.

c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art.49 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art.50 - Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art.51 – Utilizzo di animali

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 5, è vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art.52 - Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

Art.53 - Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie
 - ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - colorare o vendere animali colorati artificialmente
 - trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;

- procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art.54 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art.55 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art.57 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni dei regolamenti e ordinanze".

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art.58 – Sanzioni accessorie.

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art.59 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 60 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 61 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti

